



CREDITO D'IMPOSTA PER INTERVENTI ANTICOVID.

A seguito dell'emanazione della **circolare 20/E** dell'Agenzia delle Entrate già segnalata, si ritiene utile una prima analisi del documento per evidenziare alcuni aspetti di maggiore importanza ai fini del corretto recupero del **credito d'imposta del 60%** previsto fin dai primi provvedimenti antiepidemici COVID 19 e successivamente modificati anche dall'ultimo "Decreto Rilancio", in questi giorni in fase di conversione in legge. Ne riassumiamo di seguito alcuni dei punti salienti.

ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 120 DECRETO RILANCIO)

L'ammontare del credito d'imposta per tali investimenti corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all'importo delle spese ammissibili e, dunque, l'ammontare del credito è di 48.000 euro.

In primo luogo va evidenziato come, al momento, gli interventi aventi ad oggetto **l'adeguamento degli ambienti di lavoro previsti dall'art. 120** del Decreto Rilancio, possono essere utilizzati soltanto dalle aziende il cui codice di attività ATECO rientra tra quelli elencati nell'allegato 1 del decreto stesso e riportati anche nella circolare 20/E. Le attività ricomprese nell'allegato 1 sono **attività di vendita o servizio al pubblico (codici ATECO PRIMARI 55 e seguenti)** e non di produzione.

Come si vede ne rimangono escluse le attività di produzione alimentare (**CODICE ATECO PRIMARIO 10**).

Ad oggi rientrano le seguenti attività di interesse per panificatori, pasticceri e pizzaioli:

[56.10.11 ristorazione con somministrazione](#)

[56.10.20 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto](#)

[56.10.30 gelaterie e pasticcerie](#)

[56.10.41 gelaterie e pasticcerie ambulanti](#)

Ma **non rientrano** tra questi le attività di produzione e vendita di pane e dolci, né quelle di produzione di biscotti aventi i codici:

[10.71.10 produzione di prodotti di panetteria freschi](#)

[10.71.20 produzione di pasticceria fresca.](#)

La Federazione Italiana Panificatori, non ritenendo giustificata l'esclusione da tale agevolazione per la ha già presentato per le vie brevi richiesta al Ministero dell'Economia di inserimento nell'allegato 1 dei codici 10.71.10 e 10.71.20.

Per le attività elencate nell'allegato 1 gli interventi oggetto del credito d'imposta sono suddivisi in due gruppi: quello degli **interventi agevolabili** e quello degli **investimenti agevolabili**.

1. gli **interventi agevolabili** sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, che siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni



centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali. Tra gli interventi agevolabili rientrano espressamente:

- a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza
 - b) gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza")
2. **gli investimenti agevolabili** sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. Ad esempio, rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ARTICOLO 125 DECRETO RILANCIO)

In questo gruppo rientrano invece, praticamente, tutte le attività produttive, commerciali e di servizi compresi gli Enti non commerciali.

In questo articolo ricompaiono nuovamente tra le spese agevolabili alcune previste dall'art 120 poiché esso include dispositivi e strumenti quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le relative eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è del 60% fino al limite massimo di 60mila euro .

Il comma 1 dell'articolo 125 prevede che il **credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione** spetta in relazione alle «*spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti*».

Anche in questo caso vanno distinti due tipologie d'intervento agevolativo:

- a) quelle sostenute **per la sanificazione** degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

Deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus. E' indispensabile poter esibire apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.



L'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, **può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori**, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come **attestato da documentazione interna**. In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (**documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda**). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati.

b) quelle sostenute per l'acquisto di

i. dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a)

ii. prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b)

iii. dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d);

iv. dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e).

I dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Inoltre,

ATTENZIONE: per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.



Federazione Italiana Panificatori, Panificatori - Pasticcieri ed Affini